Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 25 febbraio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1964, n. 1614.

Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative al fondo di rotazione per la concessione di mutui individuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Sentito il Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I lavoratori in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 56 delle norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, che intendano costruire od acquistare un alloggio ad uso di abitazione oppure provvedere al miglioramento o al risanamento dell'alloggio di loro proprietà mediante la concessione di un prestito a norma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, devono presentare domanda di prenotazione del prestito nei termini e con la osservanza delle prescrizioni previste dagli appositi bandi, di cui all'art. 54 del decreto presidenziale sopra richiamato.

Nei predetti bandi debbono essere indicati gli istituti di credito designati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonchè gli altri enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari. Nella domanda di prenotazione il lavoratore deve indicare l'istituto di credito o l'ente prescelto.

Art. 2.

I prestiti per la costruzione o per l'acquisto dell'alloggio sono commisurati all'85 % del valore dell'alloggio stesso.

Per determinare il valore dell'alloggio da costruire, il valore dell'area va sommato al costo della costruzione.

All'area è attribuito, ai fini della concessione del prestito, il valore convenzionale pari al quindici per cento della spesa occorrente per la costruzione dell'alloggio.

L'alloggio da costruire o da acquistare deve rispondere alle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, ed il suo valore non può superare il limite derivante dal costo massimo ammissibile a vano fissato dal Comitato centrale per i singoli comprensori ai sensi del penultimo comma dell'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 3.

Le graduatorie per l'assegnazione dei prestiti per il risanamento ed il miglioramento degli alloggi di proprietà dei prenotatari sono formate, per quanto riguarda il bisogno di alloggio, tenendo conto dei punti *g*) ed *h*) della lettera *B*) dell'art. 70 delle norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Art. 4.

La Commissione provinciale, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, rende nota la graduatoria definitiva.

L'Ufficio del lavoro competente provvede contemporaneamente, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicarne l'esito ai singoli lavoratori che risultino utilmente compresi nella graduatoria e ad inviare all'Istituto di credito o all'Ente prescelto fra quelli di cui all'art. 1, l'elenco degli assegnatari che abbiano richiesto di stipulare con lo stesso il contratto di mutuo.

L'Ufficio del lavoro rende noto altresì all'Istituto autonomo per le case popolari competente la scelta dell'istituto di credito o dell'ente fatta dal lavoratore utilmente compreso nella graduatoria.

Art. 5.

Il lavoratore, o il gruppo di lavoratori costituiti o non in cooperativa, utilmente compresi nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato alla costruzione dell'alloggio devono provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ai seguenti adempimenti:

1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

a) la planimetria dell'area nel rapporto 1:500, prescelta per la costruzione;

b) il progetto della costruzione stessa con il relativo capitolato insieme con la licenza comunale edilizia;

c) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100 per la costruzione del quale è stato chiesto il mutuo;

d) la dichiarazione dello stesso assegnatario del mutuo circa il valore presunto dell'alloggio da costruire ai fini del calcolo del prestito;

2) far pervenire all'istituto di credito prescelto tra quelli designati dal Ministero del tesoro o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

a) la planimetria dell'area, nel rapporto 1:500 prescelta per la costruzione;

b) l'estratto di mappa rilasciato dal competente Ufficio catastale, completo con le coerenze dei mappali limitrofi;

c) il tipo di frazionamento catastale, ove necessario;

d) il certificato di attualità catastale;

e) copia autentica notarile dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa, nel caso in cui gli assegnatari dei prestiti intendano realizzare la costruzione attraverso la costituzione di cooperativa.

Art. 6.

Nel caso previsto dalla lettera *e*) del punto 2) dell'articolo precedente, la cooperativa può essere formata soltanto dai lavoratori che risultino utilmente compresi nella graduatoria. Il socio decaduto o rinunziatario può essere sostituito soltanto con altro lavoratore che risulti assegnatario di mutuo.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 77 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti derivanti dalla posizione in graduatoria degli altri aspiranti al mutuo.

Art. 7.

Il lavoratore utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato all'acquisto dell'alloggio deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, ai seguenti adempimenti:

1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

a) la planimetria dell'alloggio da acquistare, nel rapporto 1:100;

b) la descrizione dell'alloggio, con particolare riferimento alle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente decreto, con l'indicazione della relativa ubicazione;

c) la dichiarazione dell'assegnatario del mutuo sul valore dell'alloggio;

2) far pervenire all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

a) la planimetria dell'alloggio, nel rapporto 1:100;

b) il certificato di attualità catastale.

Art. 8.

Il lavoratore, utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione di un mutuo destinato a migliorare o risanare l'alloggio di sua proprietà, deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, ai seguenti adempimenti:

1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

a) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100;

b) la descrizione analitica dei difetti dell'alloggio in relazione alla funzionalità ed igienicità dello stesso, nonchè dei lavori da eseguire;

c) una perizia analitica dei lavori, redatta da un tecnico iscritto ad un albo professionale;

2) far pervenire all'istituto di credito prescelto o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

a) il titolo di proprietà dell'alloggio;

b) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100, nel caso in cui non sia allegata al titolo di proprietà;

c) il certificato di attualità catastale rilasciato dal competente Ufficio.

Art. 9.

Qualora l'assegnatario del prestito, prima della scadenza dei termini previsti agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, abbia fatto pervenire all'Istituto autonomo per le case popolari e, per conoscenza, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, a mezzo di lettera raccomandata, una comunicazione che giustifichi il ritardo nella presentazione di tutta o parte della documentazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, l'Istituto autonomo per le case popolari, vagliati i motivi, fissa un ulteriore termine improrogabile per la presentazione o il completamento della documentazione stessa, dandone comunicazione all'istituto di credito o all'ente sopraindicato.

Trascorsi inutilmente i termini previsti dagli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto senza che sia stata avanzata richiesta di proroga ovvero l'ulteriore termine fissato ai sensi del precedente comma, l'assegnatario inadempiente decade dal diritto all'assegnazione del prestito.

L'Istituto autonomo per le case popolari rende noto alla Gestione case per lavoratori l'avvenuta decadenza dell'assegnatario dalla concessione del mutuo.

Art. 10.

Gli Istituti autonomi per le case popolari, in base alla documentazione presentata dagli assegnatari dei mutui, procedono all'esame di loro competenza della documentazione stessa in attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 18 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

L'esito di tale esame con l'indicazione, in caso positivo, del valore attribuito all'alloggio dall'Istituto stesso, è comunicato all'istituto di credito prescelto dal lavoratore o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari agli effetti di quanto disposto dal successivo art. 12.

Analoga valutazione delle opere da effettuare e conseguente comunicazione all'istituto di credito o all'ente sopraindicato per gli effetti di cui all'art. 12 dovranno essere fatte dall'Istituto autonomo per le case popolari nel caso che il mutuatario intenda procedere al miglioramento o al risanamento dell'alloggio.

Art. 11.

Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, sulla scorta della documentazione presentata dagli interessati e dagli Istituti autonomi per le case popolari e dell'eventuale certificato storico trentennale, ove occorra, procedono agli accertamenti necessari per la costituzione della garanzia ipotecaria. Dell'esito delle istruttorie gli istituti di credito o gli enti predetti danno comunicazione alla Gestione case per lavoratori.

Art. 12.

Espletate con esito positivo le istruttorie, di cui ai precedenti articoli, la Gestione case per lavoratori, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, autorizza la concessione del mutuo fissandone l'ammontare e ne dà comunicazione all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per provvedere alla stipulazione del relativo contratto e alle conseguenti formalità.

L'istituto di credito o l'ente predetto risponde nei confronti della Gestione case per lavoratori della regolarità della istruttoria legale e degli atti stipulati.

Art. 13.

I prestiti sono garantiti da ipoteca di primo grado da iscriversi a favore degli istituti di credito o degli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari.

In caso di mutuo concesso per acquisto o miglioramento dell'alloggio, l'ipoteca viene iscritta sull'alloggio medesimo, e nel caso di mutuo per la costruzione, la iscrizione dell'ipoteca viene eseguita sull'area estendendosi alla costruzione, a norma dell'art. 2811 del Codice civile.

L'istituto di credito o l'ente predetto cura inoltre che sia trascritto il divieto di alienazione di cui allo art. 22 del presente decreto.

Art. 14.

Il periodo di ammortamento dei prestiti ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di perfezionamento del contratto definitivo, o di consegna di somma a saldo.

L'ammortamento dei prestiti avviene in anni venti mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate semestrali costanti posticipate corrispondenti alla quota annua di ammortamento del 6,50 % del capitale mutuato.

Nel caso di prestito concesso per la costruzione di alloggio, ovvero per il miglioramento ed il risanamento dell'alloggio, è posto a carico del mutuatario il pagamento degli interessi semplici nella misura dell'1,50 % sulle somme erogate sia in conto sia a saldo del mutuo dalle date di erogazione alla data di inizio dell'ammortamento.

Detti interessi sono corrisposti dal mutuatario posticipatamente alle date di ogni erogazione successiva alla prima; non è consentita la capitalizzazione di detti interessi al fine di imputare le somme relative in conto mutuo.

L'erogazione della somma concessa a prestito viene effettuata dall'istituto di credito o dall'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari col sistema dei versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati entro 15 giorni dalla data di presentazione all'istituto di credito o all'ente predetto di detti stati di avanzamento.

Art. 15.

Nel caso in cui gli assegnatari si siano costituiti in cooperativa, l'istituto di credito o l'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari provvede alla stipulazione di contratti provvisori di mutuo individuale; detti mutui sono garantiti dalla quota pro indiviso dell'area di pertinenza del singolo mutuatario.

Ultimata la costruzione ed erogato il saldo del mutuo, i mutuatari devono provvedere alla divisione della proprietà ed alla attribuzione delle quote dell'immobile costruito.

Compiute tali operazioni, si procede alla stipula del contratto definitivo di mutuo individuale e all'iscrizione dell'ipoteca sull'alloggio cui il mutuo stesso si riferisce.

Art. 16.

Nel caso di prestito concesso per migliorare o risanare l'alloggio di proprietà del mutuatario, l'erogazione della somma mutuata, che nel complesso non potrà superare il 25 % del valore dell'alloggio, dovrà avvenire in due rate, di cui la prima all'inizio dei lavori e la seconda al completamento degli stessi, attestati nei modi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Art. 17.

Le spese per la stipulazione del contratto di mutuo ed i conseguenti adempimenti di trascrizione e iscrizione ipotecaria sono a carico del mutuatario e dallo stesso versate all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari al momento del perfezionamento del contratto di mutuo, ovvero, in difetto, allorchè si verifichi decadenza.

Art. 18.

Le anticipazioni agli istituti di credito o agli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari delle somme destinate alla concessione dei mutui sono eseguite dalla Gestione case per lavoratori mediante apertura di credito in conto corrente alla medesima intestato e per la stessa fruttifero di interesse, nella misura che sarà stabilita dall'apposita convenzione prevista al secondo capoverso dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, numero 60.

I fondi di cui sopra sono messi a disposizione dell'istituto di credito o dell'ente predetto immediatamente dopo che, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, sarà possibile conoscere il totale dell'ammontare dei prestiti di competenza di ciascun istituto o ente in dipendenza della scelta fatta dai lavoratori richiedenti il prestito.

Art. 19.

Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari hanno facoltà di sospendere i versamenti dovuti sempre che si siano verificate le circostanze e le condizioni indicate al sesto comma dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, subordinatamente alla presentazione della copia dell'atto di pignoramento immobiliare a carico del mutuatario moroso.

Gli istituti di credito o gli enti predetti dovranno rendere tempestivamente nota alla Gestione case per lavoratori ogni fase della procedura esecutiva con particolare riguardo alla comunicazione delle condizioni di vendita dell'immobile.

Nel caso in cui il mutuatario durante il corso del giudizio di esecuzione abbia soddisfatto il suo debito, l'istituto di credito o l'ente predetto dovrà riprendere i versamenti interrotti ponendo a carico del debitore gli interessi di mora e le spese sostenute per il procedimento immobiliare.

L'istituto di credito o l'ente predetto sarà altresì tenuto a riprendere i versamenti alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamento alla stessa dovute, nel caso in cui l'Istituto medesimo abbia lasciato trascorrere il termine di efficacia del precetto stabilito dall'art. 481 del Codice di procedura civile senza aver dato inizio alla esecuzione immobiliare.

Art. 20.

In caso di esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole della procedura esecutiva, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari spetta il rimborso dell'ammontare delle quote semestrali di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, con i relativi interessi moratori, oltre al l'importo dei diritti e delle spese all'istituto o all'ente medesimo dovuti od all'importo delle spese di giudizio.

L'istituto di credito o l'ente predetto sarà liberato da ogni suo obbligo verso la Gestione case per lavoratori, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, anche se il fondo autonomo di garanzia — previsto dal quinto comma dello stesso articolo — non presenti sufficienti disponibilità.

Art. 21.

Il mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comitato centrale.

Art. 22.

Gli alloggi acquistati o costruiti col ricavato dei mutui concessi in virtù della legge 14 febbraio 1963, n. 60, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di acquisto nel caso di alloggi acquistati, ovvero dalla data del completamento dei lavori attestato nei modi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, se si tratta di alloggi costruiti.

I contratti di alienazione conclusi in violazione di tale divieto sono nulli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE —
MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1964, n. **1615.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto italiano degli attuari, con sede in Roma.

N. 1615. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, vengono modificati gli articoli 8 e 13 dello statuto dell'Istituto italiano degli attuari, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 755.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **42.**

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Vista la Decisione del Consiglio di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativa alla determinazione dei volumi dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunità devono aprire alla Turchia per l'anno 1964, nonchè la Raccomandazione del predetto Consiglio relativa al certificato di circolazione per il funzionamento del regime degli scambi preferenziali di merci nell'ambito dell'Associazione;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in esecuzione degli obblighi derivanti dall'art. 2 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo relativo all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero, per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Per i sottoindicati prodotti originari e provenienti dalla Turchia, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dal 1° dicembre 1964 e fino al 31 dicembre 1964, nella misura per ciascuno indicata:

a) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (voce di tariffa n. 24.01) nei limiti di un contingente di 500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze . . . . esenzione;

b) uve secche, presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi (voce di tariffa n. ex 08.04-B) nei limiti di un contingente globale di 3.800 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

— uve secche di Corinto . . . . 4,80 %
— uve secche altre . . . . 5,40 %

Art. 2.

Per l'accertamento dell'origine delle merci da ammettere all'importazione a scarico dei contingenti di cui all'art. 1, nonchè dei contingenti che saranno successivamente aperti a norma dell'art. 2 del Protocollo numero 1 allegato all'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, deve essere presentato il certificato di circolazione conforme al modello allegato. Tuttavia, sono riconosciuti validi i certificati di origine rilasciati anteriormente al 1° dicembre 1964.

Art. 3.

Dal 1° dicembre 1964, le nocciole, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate (voce di tariffa n. ex 08.05-E) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono ammesse all'importazione in esenzione daziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI
— FERRARI AGGRADI —
MATTARELLA — COLOMBO
— PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 135. — VILLA

ALLEGATO

ASSOCIAZIONE C.E.E. - TURCHIA

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto . . . .
(cognome e nome, ragione sociale, indirizzo completo dell'esportatore)

. . . . esportatore delle merci descritte qui di seguito:

Numero d'ordine	Colli (1)		DESCRIZIONE DELLE MERCI	Peso lordo (kg.) o altre misure (hl., m³, ecc.)
	Marche e numeri	Numero e specie		
1	2	3	4	5

Numero totale dei colli (colonna 3) . . . .
e quantità totali (colonna 5) . . . .
(in tutte lettere)

Dichiara che le merci sopradescritte sono originarie della Turchia e sono esportate in:

. . . .
(Stato membro della C.E.E.)

Fatto a . . . ., il . . . . . .

. . . .
(Firma dell'esportatore)

Visto della Dogana

Si attesta la conformità:

Bolletta d'esportazione n. . . . . .

del . . . .

Dogana di . . . .

Timbro della Dogana

Il . . . . 19 .

. . . .
(Firma del funzionario)

(1) Per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, la targa del veicolo.

I. — *Condizioni per il rilascio del certificato di circolazione.*

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione i prodotti originari della Turchia che possono beneficiare, alla importazione nella Comunità Economica Europea, di un contingente tariffario in virtù del Protocollo provvisorio allegato all'Accordo di Ankara.

Le autorità doganali turche rifiutano il visto quando non è espressamente stabilito che le merci sono esportate verso uno Stato membro della Comunità Economica Europea.

II. — *Regole da osservare per la compilazione.*

1. - Il certificato di circolazione è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità Economica Europea.

2. - Il certificato di circolazione è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute; ogni modifica deve portare l'approvazione della persona che l'ha operata e il visto delle autorità doganali.

3. - Gli spazi della casella destinata alla descrizione delle merci dovranno essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

III. — *Portata del certificato.*

Dietro presentazione del certificato di circolazione, le merci in esso descritte saranno imputate sul contingente tariffario previsto a loro riguardo. Per le merci il cui trasporto è effettuato con attraversamento del territorio di uno o più paesi terzi all'Associazione, l'imputazione sul contingente tariffario può avvenire soltanto a condizione che il periodo del soggiorno non abbia superato il tempo necessario all'attraversamento del territorio, o, in caso di cambio del mezzo di trasporto, al trasbordo.

IV. — *Termine per la presentazione.*

Il certificato di circolazione deve essere prodotto, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data del suo visto, alla Dogana dello Stato membro d'importazione alla quale la merce è presentata.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 43.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Matteo, in Moncalieri (Torino).

N. 43. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Matteo, in Moncalieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 44.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bernardo, sita in località Borgo Aie del comune di Moncalieri (Torino).

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bernardo, sita in località Borgo Aie del comune di Moncalieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 45.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Stella Maris, in località Fontanelle del comune di Riccione (Forlì).

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 1° giugno 1963, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1964, relativo alla erezione della Parrocchia Stella Maris, in località Fontanelle del comune di Riccione (Forlì). Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della Chiesa omonima sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Firenze con la denominazione di Strada statale n. 477 « dell'Alpe di Casaglia ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 306 « Casolana-Riolese » presso Palazzuolo sul Senio - innesto Strada statale n. 302 « Brisighellese-Ravennate » presso Passo della Calla, della lunghezza di km. 16+500 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Firenze, che si sono pronunciati rispettivamente il 29 aprile 1964, il 31 luglio 1964 ed il 14 settembre 1964;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 306 « Casolana-Riolese » presso Palazzuolo sul Senio - innesto Strada statale n. 302 « Brisighellese-Ravennate » presso Passo della Calla, della lunghezza di km. 16+500, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 477 « dell'Alpe di Casaglia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 54

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1965.

Ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, istitutiva del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 2 settembre 1960 relativo alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo di previdenza predetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione del Comitato amministratore in questione a seguito della scadenza del quadriennio di durata in carica;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale delle aziende private del gas presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito, oltre che dal presidente dell'Istituto medesimo, che presiede il Comitato, dal membro di diritto di cui al punto *b*) dell'art. 5 della legge 1° luglio 1955, n. 638, dai seguenti membri, nonchè dal direttore generale dell'Istituto predetto, che partecipa alle sedute con voto consultivo:

Bastianini Sergio, Giorgi Ermete, Gridelli p. i. Giorgio, Morra Teresio e Stivaletti rag. Adriana, in rappresentanza dei lavoratori delle aziende private del gas;

Boano rag. Francesco, Cugnin avv. Luigi e Reposi rag. Sergio, in rappresentanza degli industriali del gas;

Astarita dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale n. 49248 in data 30 settembre 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Frosinone e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate, con l'esclusione tra le altre, della strada « La Prata » indicato con il n. 55, in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 2408 del 6 maggio 1963, con il quale è stato classificato provinciale un tratto della suddetta strada: « dalla ex strada provinciale Santa Maria (ora Strada statale 214) all'abitato di Veroli »;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è stata accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge per il restante tronco della strada in parola « dalla ex strada provinciale Tiburtina (ora Strada statale n. 155) alla strada provinciale " La Prata " » (estesa km. 7.700);

Visto il voto 23 ottobre 1964, n. 1981, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale il detto restante tronco;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto di strada « dalla ex strada provinciale Tiburtina (ora Strada statale n. 155) alla strada provinciale " La Prata " » (km. 7,700) in provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nelle relative tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, relativi ad età e durate non comprese nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, approvate con decreto ministeriale 12 settembre 1964:

Tariffa III u r, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

Tariffa III a r, relativa all'assicurazione, a premi annui limitati, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1076)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe di cui ai decreti ministeriali 4 giugno 1958 e 14 settembre 1959.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1965.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Verona per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale è stata istituita la Borsa-merci di Verona;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Verona per l'anno 1965 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Fedrigoni dott. Renzo, Perticarà dott. Giuseppe, Corbellari com. Giovanni, Bercelli dott. Renzo, De Mori Gervasio, Pasti ing. Francesco e Zanetti rag. Riccardo.

Membri supplenti:

Veronesi cav. Apollinare, Avanzini avv. Gaetano e Mantovani Rodolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1965.

Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Cattolica » di assicurazioni, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Cattolica di assicurazione », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticate, le seguenti tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo presentate dalla Società « Cattolica » di assicurazione, con sede in Verona, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 21 maggio 1959:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 6 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1965.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1965.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Ritenuta la necessità di emanare, per il 1965, le norme per la denuncia annuale di cui all'art. 4 del decreto legislativo suddetto, al fine di porre in grado l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di procedere all'assolvimento dei compiti conferiti a detto Ente ai sensi dello art. 3 del decreto legislativo medesimo ed in particolare per curare, in relazione alle finalità dell'Ente, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi allo autotrasporto di cose; per rilevare inoltre i costi di esercizio ed i prezzi praticati per gli autotrasporti interni ed internazionali; per assistere, nell'interesse generale, l'autotrasporto di cose in tutte le forme utili al suo adeguato sviluppo, al miglioramento dell'esercizio ed alla diminuzione dei suoi costi;

Riconosciuta la particolare esigenza di acquisire, in occasione della denuncia annuale suddetta, dati ed elementi utili ad accertare il permanere dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle vigenti disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi e della licenza al trasporto di merci in conto proprio;

Considerata inoltre la necessità di determinare la misura del diritto di statistica di cui all'art. 5, lettera *a*) del decreto legislativo suindicato;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia per l'anno 1965 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33, deve essere effettuata dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi, entro il 30 giugno 1965.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che saranno immatricolati per la prima volta successivamente al 30 giugno 1965, la denuncia dovrà essere fatta entro il termine di 90 giorni dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

La denuncia deve essere fatta sugli appositi moduli approvati dall'Amministrazione e forniti dall'Ente Autotrasporti Merci.

L'Ente Autotrasporti Merci provvederà a fare apposita annotazione di eseguita denuncia sui documenti di circolazione o a rilasciare ricevuta della denuncia stessa.

Art. 3.

Il diritto di statistica, che ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del decreto legislativo suindicato deve essere corrisposto all'Ente Autotrasporti Merci all'atto della denuncia di cui al precedente art. 1, è stabilito per l'anno 1965 nelle seguenti misure, al netto dell'I.G.E.:

Categoria A:

a) motocarri, di portata fino a q.li 3,5 . .
b) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, di portata fino a q.li 3,5 . . . .
c) motoveicoli per trasporti specifici di cose, di portata fino a q.li 3,5 . . . .
d) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di portata fino a q.li 3,5

L. 1.000

Categoria B:

a) motocarri, di portata superiore a q.li 3,5
b) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, di portata superiore a q.li 3,5 . . . .
c) motoveicoli per trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 3,5 . . .
d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose, di portata fino a q.li 5 . .
e) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, di portata fino a q.li 5 . .
f) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata fino a q.li 5 . . .

L. 2.500

Categoria C:

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose, di portata superiore a q.li 5 . .
b) autoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, di portata superiore a q.li 5 .
c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 5

L. 3.000

Categoria D:

a) trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 10 . . L. 2.500
b) semirimorchi di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . L. 3.000

Art. 4.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione modello IGM/00B e mod. MG/806 per uso privato, per trasporto promiscuo di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella carta di circolazione, non superiore a 5 q.li, regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 dicembre 1949.

Il diritto di statistica non è corrisposto altresì per i trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose di portata inferiore ai 10 q.li.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 febbraio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Registro n. 98 Bilancio trasporti (Ispett. gen. M.C.T.C.), foglio n. 262. — PANDOLFO

(1236)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Posta Fibreno (Frosinone).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6672 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Posta Fibreno (Frosinone) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Posta Fibreno (Frosinone).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Frosinone con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Frosinone o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposi-

zioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 16 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1181)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 20 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1965, il comune di Bisceglie (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 377.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1143)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Formia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 febbraio 1965, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Formia, avente la superficie di mq. 15.397, riportata in catasto al foglio n. 12, particelle numeri 469, 463, 464, 465, 467 (parte), 189, 174 e 90 del comune di Formia.

(1144)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

424° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma 26 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio il 31 ottobre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla ditta Ghino Meniconi Bracceschi Visconti e Alvise Savorgnan di Brazzà, rappresentata da quest'ultimo, domiciliato in tenuta di Mezzano del comune di Valentano, è concessa, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera costituita dai giacimenti di caolino e alunite esistenti in località « Casale di Mezzano » del territorio del comune di Valentano, provincia di Viterbo.

Decreto del prefetto della provincia di Firenze 16 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, il 29 ottobre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale al comune di Gambassi è accordata la concessione per acqua minerale « Pillo », sita nel territorio dello stesso Comune, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma 26 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, il 28 novembre 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla ditta Mastrodicasa Gaetano, con sede in Scafa, provincia di Pescara, è concesso, per la durata di anni quattro, a decorrere dal 16 giugno 1961, il rinnovo della concessione della facoltà di coltivare il giacimento di sabbia silicea sito in località « Ripari », del territorio del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, provincia di Pescara.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo, 29 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 77, con il quale l'area della concessione per marna da cemento « Cornoncello sopra », sita in comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, di cui è titolare, in virtù del decreto distrettuale 25 maggio 1964, la Società cementifera Sebina, con sede in Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, è ridotta da Ha 16.43.38 ad Ha 13.42.54.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 29 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 76, con il quale l'area della concessione per marna da cemento « Cornoncello sotto », sita in comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, di cui è titolare, in virtù del decreto distrettuale 25 maggio 1964, la ditta Federico Milesi, con sede in Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, è ridotta da Ha 9.06.66 ad Ha 8.91.48.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 12 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 19 gennaio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla S.A.C.C.I. - Società Anonima Centrale Cementerie Italiane, con sede a Firenze, è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di marna da cemento denominata « Testi », sull'area del permesso di marna da cemento « Storno ».

La concessione mineraria ampliata ha un'estensione di Ha 476 che ricadono nel territorio dei comuni di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti, provincia di Firenze.

Decreto ministeriale 7 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1964, registro n. 24 Industria e commercio, foglio n. 175, con il quale la concessione della sorgente di acqua solfidrico-salata denominata « Le Fortunate », in territroio del comune di Costigliole d'Asti, provincia di Asti, originariamente accordata con decreto ministeriale 5 maggio 1936 per la durata di anni cinquanta al sig. Carlo Borio fu Battista e con successivo provvedimento trasferita alla signora Delfina Borio in Corino, è trasferita ed intestata ai signori Angelo e Floriano Montersino, rappresentati dal primo, domiciliato in Costigliole d'Asti, frazione Motta, provincia di Asti.

Decreto ministeriale 23 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1965, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 56, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denomitata « Strada comunale Marzia », in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, originariamente accordata con decreto ministeriale 18 aprile 1942 per la durata di anni cinquanta ai signori Bernabei Mario, Ulderico, Cesare, Guglielmo ed Elena e con successivo provvedimento ampliata nella sua superficie ad Ha 4.61.87 e conferita ai soli signori Bernabei Ulderico, Cesare ed Elena, è intestata, a decorrere dal 30 settembre 1961 agli eredi dei signori Bernabei Ulderico, Cesare ed Elena, rappresentati dalla signora Anna Maria Marcolin vedova di Ulderico Bernabei, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 23 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1965, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 269, con il quale alla S.p.a. Mineraria e Chimica per l'Uranio, con sede in Milano, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Roburent », sita in territorio dei comuni di Roburent e Montaldo di Mondovì, provincia di Cuneo, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1965, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 270, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Talco e Grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo, alla concessione di grafite denominata « Comba Viola e Valentino », sita in territorio dei comuni di Inverso Pinasca e Perosa Argentina, provincia di Torino.

(1203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 24 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,82	624,785	624,80	624,84	624,82	624,85	624,86	624,83
$ Can.	579,86	579,70	579,25	579,05	578,90	580,12	579,15	579,70	579,55	579,60
Fr. Sv.	144,18	144,23	144,24	144,235	144,23	144,16	144,2325	144,20	144,20	144,22
Kr D.	90,40	90,41	90,415	90,40	90,40	90,45	90,40	90,38	90,39	90,40
Kr N.	87,41	87,41	87,39	87,38	87,40	87,41	87,385	87,40	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,67	121,67	121,67	121,675	121,60	121,67	121,665	121,67	121,67	121,67
Fol.	173,80	173,83	173,80	173,82	173,80	173,84	173,80	173,77	173,77	173,81
Fr B.	12,59	12,59	12,5920	12,5910	12,59	12,59	12,59075	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,51	127,51	127,50	127,50	127,5175	127,50	127,50	127,50
Lst.	1747,30	1747,15	1746,70	1746,85	1746,75	1747,50	1746,95	1747,15	1747,05	1747,15
Dm. occ.	157,11	157,16	157,17	157,16	157,15	157,09	157,15	157,10	157,13	157,18
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19125	24,15	24,18	24,188	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,79	21,78	21,795	21,80	21,78	21,78	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 24 febbraio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	579,10
1 Franco svizzero	144,234
1 Corona danese	90,40
1 Corona norvegese	87,382
1 Corona svedese	121,67
1 Fiorino olandese	173,81
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,514
1 Lira sterlina	1746,90
1 Marco germanico	157,155
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,787

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica del decreto ministeriale 12 giugno 1958, concernente lo scioglimento della Società cooperativa di consumo « Fra i lavoratori », con sede in Morlupo (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1965, è stato modificato il precedente decreto ministeriale 12 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 5 luglio 1958 e concernente lo scioglimento con liquidatore della Società cooperativa di consumo « Fra i lavoratori », con sede in Morlupo (Roma), nel senso che la predetta Cooperativa deve intendersi sciolta senza nomina di commissario liquidatore, non essendo risultati rapporti da definire.

(1171)

Modifica del decreto ministeriale 11 agosto 1955, concernente lo scioglimento della Società cooperativa agricola « Saturnia Tellus », con sede in Roma - Borgo Acilia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1965, è stato modificato il precedente decreto ministeriale 11 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 9 settembre 1955 e concernente lo scioglimento con liquidatore della Società cooperativa agricola « Saturnia Tellus », con sede in Roma - Borgo Acilia, nel senso che la predetta Cooperativa deve intendersi sciolta senza nomina di commissario liquidatore, non essendo risultati rapporti da definire.

(1172)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Turi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 84378/S. Div. 2ª del 7 gennaio 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Turi è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 300.000, in titoli di Stato, fatta dal cav. Zita Antonio Oronzo e dalla Presidenza del Circolo unione di Turi, per l'istituzione presso la predetta Cassa scolastica di un premio di studio da intitolare al nome dell'universitario « Gennaro Zita ».

(1169)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Carducci » di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 8226/1 del 7 ottobre 1964, il preside del Liceo ginnasio statale « G. Carducci » di Milano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto è autorizzato ad accettare dal sacerdote Mauro Rampinini, dai professori e dagli alunni dell'Istituto la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Mons. Vincenzo Locati ».

(1190)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Francesco Bologna, nato a Mazara del Vallo il 28 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo nel 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(1192)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la lgege 10 aprile 1964, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 41 della legge 10 aprile 1964, n. 193, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della patente di categoria « C », oltre ai seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il tipo di patente di guida posseduto e l'anno del suo conseguimento.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale del Consiglio di Stato dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 41, comma quarto, della legge 10 aprile 1964, n. 193.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massimo per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura e la prova di idoneità tecnica non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato, in ciascuna di esse, la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova pratica di scrittura e in quella di idoneità tecnica costituirà per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Segretariato generale del Consiglio di Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 400, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400 (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400;

d) certificato, su carta bollata da L. 400, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bolo da L. 400;

g) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

h) certificato rilasciato dall'autorità competente, attestante il possesso della patente di guida con l'indicazione del tipo e della data di conseguimento.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Segretariato generale del Consiglio di Stato oltre il termine stabilito dal precedente articolo 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico, di cui alla tabella *E* annessa alla legge 10 aprile 1964, n. 193.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1965
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 185

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Consiglio di Stato - Segretariato Generale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario — ruolo degli agenti tecnici — del Consiglio di Stato.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la licenza elementare in data . . . . presso l'Istituto . . . . . . e di essere in possesso della patente di categoria *C* di abilitazione alla conduzione di autoveicoli n. . . . rilasciatagli dalla Prefettura di . . . . in data . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se sono o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

(975)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto muratore

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria (coefficiente 151) in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto muratore, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404;

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle modande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data edesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella i cui alla lettera *m*) ed entrambe con quella di cui alla ettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 nni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla ettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età ventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati he siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso egli altri necessari requisiti nonchè per i candidati già alariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di rsonale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, sempreché siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso lo aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato dal notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da lire 200 dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo, dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del Tesoro, quali membri.

Il capo della segretaria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, sarà nominata una Commissione giudicatrice la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al secondo comma del precedente art 5.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 200.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni famigliari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Art. 10.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati primi nella graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti della graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi,

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da lire 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

I certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà nominato in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 151 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Al vincitore sarà stabilito un termine per assumere servizio. Al medesimo, qualora non sia residente in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1964
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 261

Schema della domanda di assunzione su carta da bollo da L. 200.

Alla Direzione della Zecca - Via Principe Umberto, 4 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . post . . . di operaio di 3ª categoria comune (coefficiente 151) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite)

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . .

di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritt politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in carso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stibilimenti .
(indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . .

Si allegano i seguenti documenti:
(indicare i documenti che a norma dell'art 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.
Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1042)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1964 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 giugno 1964 n. 759 (11) P.I.a3, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1964 registro n. 95 foglio n. 316 con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a diciotto posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1962, n. 775 (11)P.I.a3 modificato con il decreto ministeriale 4 febbraio 1963, n. 99 (11)P.I.a3.

(1149)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a ottantatre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a ottantatre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 10 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1964, registro n. 12, foglio n. 14;

Considerato che il prof. Amedeo Iannacone, trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

Il prof. Raffaele Carlone, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Torino è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a ottantatre posti di ispettore aggiunto indicato nelle premesse, in sostituzione del prof. Amedeo Iannacone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 32. — ANGELINI

(1150)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964 (registro n. 2, foglio n. 106), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 30 aprile 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 21 settembre 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il prof. Gennaro Guadagno, presidente della Commissione di che trattasi, si è dimesso dall'incarico per sopraggiunti impegni di carattere professionale, e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Gaetano Sciacca, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Gennaro Guadagno, dimissionario.

Al dott. Gaetano Sciacca competerà il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Registro n. 1, foglio n. 245

(1119)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1965 è pubblicato il decreto ministeriale del 17 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1964, registro n. 11, foglio n. 314, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 9, foglio n. 70.

(1036)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in agraria.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della Proprietà intellettuale, riservato ai laureati in agraria, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 27 luglio 1964, avranno luogo in Roma, via Molise, 2, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - 1° piano, nei giorni 9, 10 e 11 marzo 1965, con inizio alle ore 8.

(1239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6696/8/5 del 1° novembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 281 sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Padova, dell'Ordine dei medici della provincia di Padova nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 1° novembre 1963, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova è costituito come segue:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto, in servizio presso la Prefettura di Padova.

Componenti:

Mola dott. Giovanni, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Mancini dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Padova;

Vecchietti prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Padova;

Onnis prof. Antonino, docente in ostetricia e ginecologia dell'Università di Padova;

Weiss Renata, ostetrica condotta.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Padova.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della Prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 10 febbraio 1965

Il medico provinciale: LOVINO

(1105)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3309 dell'8 settembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Samaritani dott. Werter, vice prefetto.

Componenti:

Gualtieri dott. Alberto, vice prefetto ispettore;

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale di Teramo;

Ficara prof. Pasquale, primario chirurgo dell'ospedale civile di L'Aquila;

Natali prof. Gianfranco, primario medico dell'ospedale civile di L'Aquila;

Spennati dott. Pompeo, medico condotto del comune di L'Aquila.

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, consigliere di I classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami si svolgeranno presso l'Ospedale civile di L'Aquila.

L'Aquila, addì 15 febbraio 1965

Il medico provinciale: ROBERTI

(1103)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3309 dell'8 settembre 1964 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni di legge;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così composta:

Presidente:
Leonida dott. Leone, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Pintaldi dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la Prefettura di L'Aquila;
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale di Teramo;
Cattaneo prof. Piero, primario ostetrico dell'ospedale civile di L'Aquila;
Solla prof. Efisio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Sulmona;
Servillo ost. Maria, titolare della condotta ostetrica di Roio (L'Aquila).

Segretario:
Giovanbattista dott. Fazio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Gli esami si svolgeranno presso l'Ospedale civile di L'Aquila.

L'Aquila, addì 15 febbraio 1965

Il medico provinciale: ROBERTI

(1104)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7201, del 27 maggio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1963;
Considerato che si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Vista la nota n. 300.XIII.II.20.C/457, del 19 novembre 1964, del Ministero della sanità;
Vista la nota n. 5941/11-4, del 27 novembre 1964, della prefettura di Caserta;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurgi e dai Comuni interessati;
Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con il decreto sopracitato, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:
Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:
Orabona dott. Paolo, vice prefetto ispettore della prefettura di Caserta
Mele dott. Vincenzo, medico provinciale di Latina;
Marsico prof. dott. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Caserta;
Guerriero prof. dott. Carmine, primario di chirurgia dell'Ospedale Cardarelli di Napoli;
Milanese dott. Guido, medico condotto di Prata Sannita.

Segretario:
Soviero dott. Gaetano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio il giorno 15 aprile 1965 presso l'Ospedale civile di Caserta semprechè sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Caserta e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Caserta, addì 9 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(1151)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 10 agosto 1964 entrambi numero 7800/64 concernenti rispettivamente, l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle condotte ai concorrenti risultati vincitori nel concorso pubblico a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 11798/820 del 7 dicembre 1964, col quale il dott. Farano Michele veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Aquara;
Vista la dichiarazione di rinunzia del dott. Farano Michele alla condotta di Aquara;
Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della predetta condotta tenendo presente le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Farano Michele;
Considerato che il dott. Doddato Onofrio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Doddato Onofrio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Aquara.

Il sindaco del comune di Aquara è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termini di legge.

Salerno, addì 16 febbraio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(1120)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario consorziale vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 117/C.4 del 25 gennaio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 882/C.4 in data 29 ottobre 1964, relativo all'ammissione dei concorrenti al concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 882/C.4 in data 4 agosto 1964 e la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso indicato in premessa:

1. Filotto Ermenegildo . . . . . . punti 72,366
2. Zanetello Gio Battista . . . . . . » 69,730
3. Salterini Mario . . . . . . » 64,124
4. Valente Gian Luigi . . . . . » 62,800
5. Tonetto Sante Agostino . . . . . . » 55,240
6. Caciiti Dante . . . . » 54,500
7. Lubrini Angelo . . . . » 53,450
8. Crespi Antonio . . . . » 53,000
9. Galuppo Bruno . . . . » 52,500
10. Rosa Ezio . . . . » 52,220
11. Bareggi Eugenio . . . . . . » 51,963
12. Bellandi Adelmo . . . . . » 49,500
13. Tosoni Ferrando . . . . . » 49,000
14. Zattarin Antonio Fernando . . . . » 48,500
15. Beneventi Gregorio . . . . . » 48,000
16. Bonomi Ernesto . . . . » 47,500
17. Simio Carmelo . . . . » 45,500
18. Dellassanta Evasio . . . . . . » 45,000
19. Ballestri Bruno . . . . . . » 44,000
20. Peruzzi Luigi . . » 43,500
21. Baldi Guido » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Vicenza e all'albo dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 13 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei del concorso per titoli ed esami a 2 (due) posti di veterinario consorziale vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le domande dei concorrenti;

Decreta:

Il dott. Filotto Ermenegildo e il dott. Zanetello Gio Battista, classificati rispettivamente primo e secondo nella graduatoria degli idonei, sono dichiarati vincitori delle condotte consorziali a fianco di ciascuno segnate:

Filotto Ermenegildo: Valdagno e Recoaro

Zanetello Gio Battista: Lusiana, Conco e Salcedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Vicenza, addì 13 febbraio 1965

(1155) *Il veterinario provinciale*: SAINI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 093 e n. 094, in data 9 gennaio 1965, con i quali, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963 e sono stati assegnati ai vincitori i posti messi a concorso;

Preso atto della rinunzia del dott. Giuseppe Rinaldi alla condotta veterinaria del comune di Manduria e di quella del dott. Nicola Manes alla condotta veteirnaria del comune di Sava;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie dei Comuni a lato di ciascuno segnate:

1) Manes dott. Nicola: Manduria;

2) De Florio dott. Antonio: Sava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 13 febbraio 1965

(1105) *Il veterinario provinciale*: GUARNA

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 1964, n. 186.

Integrazione ai regolamenti approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1961, n. 51 e 26 gennaio 1962, n. 25.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 4 n. 1 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, recante norme sull'«ordinamento della Stazione sperimentale agraria regionale di San Michele all'Adige» ed in particolare l'articolo 13 della legge stessa, il quale statuisce che il personale della Stazione sperimentale di San Michele è personale di ruolo dell'Amministrazione regionale;

Ritenuto, ciò stante, che al personale predetto sono applicabili, tra le altre, le norme di cui agli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 relative alla promozione alla qualifica di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista (e qualifiche equiparate) rispettivamente con concorso per esame speciale o con scrutinio per merito comparativo a seconda dell'anzianità di effettivo servizio richiesta dagli articoli già citati;

Ravvisata la necessità di definire il programma del concorso per esame speciale (colloquio) per la promozione per il personale di cui trattasi e ciò in relazione all'art. 17 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, ad integrazione dei programmi approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1961, n. 51, modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 maggio 1964, n. 85 e di quelli approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1962, n. 25, modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 giugno 1964, n. 152;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1832 del 4 settembre 1964;

Decreta:

Per i motivi in premessa citati, i regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Giunta regionale 25 maggio

1961, n. 51, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1961, registro n. 5, foglio n. 52, modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 maggio 1964, n. 85, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1964, registro n. 8, foglio n. 178 e 26 gennaio 1962, n. 25, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1962, registro n. 2, foglio n. 213, modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 giugno 1964, n. 152, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1964, registro n. 13, foglio n. 211, vengono integrati, secondo il testo allegato, che forma parte integrante del presente decreto, del programma del concorso per esame speciale (colloquio) per la promozione alle qualifiche di «aiuto direttore di II classe» della carriera direttiva (branca della sperimentazione agraria e di quella chimica) (quadro A/10) di «esperto di II classe» della carriera di concetto (quadro D/9) e di «primo assistente tecnico» della carriera esecutiva (quadro C/4) del ruolo speciale della sperimentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 settembre 1964

Il Presidente della Giunta regionale: DALVIT

Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige, addì 16 dicembre 1964, registro n. 16, foglio n. 181. — NOYA.

QUADRO A/10

a) Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di aiuto direttore di 2ª classe ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione agraria).

1) *Agronomia generale*:

a) metodologia sperimentale;

b) coltivazioni erbacee ed arboree con particolare riguardo a quelle della Regione; nozioni di botanica e fisiologia vegetale. Conservazione e trasformazione dei prodotti frutticoli;

2) *Zootecnia*:

a) metodologia sperimentale;

b) indirizzi zootecnici, metodi di allevamento, alimentazione del bestiame, produzione e conservazione dei foraggi.

b) Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di aiuto direttore di 2ª classe del ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione chimica).

1) *Chimica agraria e industrie agrarie*:

a) metodologia sperimentale;

b) chimica del terreno e dei prodotti agrari e di uso agrario con particolare riguardo ai concimi e mangimi;

c) chimica tecnologica e tecnologia con particolare riguardo a quella enologia;

d) analisi dei residui tossici da trattamenti antiparassitari su prodotti ortofrutticoli.

QUADRO B/9

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di esperto di 2ª classe - ruolo speciale della sperimentazione

1) Elementi di metodologia sperimentale;

2) nozioni di agronomia generale, sulle coltivazioni erbacee ed arboree;

3) tecnica dell'allevamento del bestiame;

4) nozioni di patologia e di entomologia riferite alle colture erbacee ed arboree della Regione;

5) industrie agrarie con particolare riguardo a quella enologica:

a) chimica del latte;

b) analisi dei foraggi e dei mangimi;

c) metodi di vinificazione, malattie del vino, analisi chimica ed organolettica dei vini.

QUADRO C/4

Argomenti del colloquio per la promozione alla qualifica di primo assistente tecnico - ruolo speciale della sperimentazione

1) Nozioni di metodologia sperimentale;

2) tecniche colturali riferite alle principali coltore erbacee ed arboree della Regione;

3) nozioni sull'allevamento del bestiame;

4) riconoscimento delle principali malattie crittogamiche e dei principali parassiti animali della pianta;

5) riconoscimento delle principali virosi della patata;

6) nozioni sull'uso dei più comuni apparecchi chimici di cui è dotata la sezione chimica della Stazione sperimentale.

Il Presidente della Giunta regionale: DALVIT

(1088)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.